



Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001, Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010 e Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012

A.C. 1798

Dossier n° 143 - Schede di lettura
7 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1798
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	18 aprile 2019
assegnazione:	7 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'estradizione cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.

Il secondo Protocollo aggiuntivo mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1957 e il Protocollo addizionale del 1978, in particolar modo ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza. Tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Il secondo Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella **Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea** del 29 maggio 2000 (MAP) e nella **Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen** del 19 giugno 1990 che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi (come, ad esempio, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la

consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).

Il secondo Protocollo è entrato **in vigore il 1° febbraio 2004**, dopo la ratifica di tre stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Danimarca e Polonia). Attualmente il Protocollo è in vigore in 39 Stati, tra cui Cile e Israele non membri del Consiglio d'Europa.

L'Italia ha firmato il secondo Protocollo il **23 gennaio 2013**. Il Protocollo, firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, non è stato ancora ratificato in ambito UE, oltre che dall'Italia, dalla Grecia e dal Lussemburgo.

Il Secondo Protocollo addizionale è articolato in tre capitoli. Il **capitolo I** contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli 1 – 6), il **capitolo II** raggruppa le disposizioni nuove (articoli 7 – 29) e il **capitolo III** contiene le disposizioni finali (articoli 30 – 35).

L'art. 1, relativo al **campo d'applicazione**, obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudiziaria con celerità, ed estende il campo d'applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa. La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa (come nel caso delle violazioni in materia di circolazione stradale). Le condizioni necessarie per la cooperazione con un'autorità amministrativa sono soddisfatte quando quest'ultima può condurre inchieste relative a un reato e proporre, una volta terminata l'inchiesta, l'apertura di un procedimento giudiziario suscettibile di sfociare in una condanna penale. Viene inoltre esteso il campo di applicazione alle **persone giuridiche**, prevedendo altresì che la domanda di assistenza giudiziaria non possa più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.

L'articolo 2 prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente esige la presenza di tali persone perché ritenuta utile ai fini del procedimento.

L'art. 3 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, che prevedeva che le persone detenute nello Stato richiesto possano essere trasferite nello Stato richiedente soltanto quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di teste o per un confronto nel quadro di un procedimento penale. Tale campo di applicazione si è rivelato troppo limitato.

La regolamentazione attuale non copre segnatamente il caso in cui la persona detenuta deve comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente. Se a tale persona non viene concessa la possibilità di essere presente nello Stato richiedente, il procedimento penale potrebbe essere rallentato o bloccato. Per tale motivo si è imposta una disposizione con un campo d'applicazione più ampio di quello attuale. La nozione « a scopo d'istruttoria » nel paragrafo 1 tiene conto di questa esigenza della prassi. La comparizione ai fini della sentenza è espressamente esclusa per evitare di fare confusione con l'estradizione. L'estradizione, che consiste nel trasferimento di una persona in vista di una decisione penale o dell'esecuzione di una pena, non è quindi coperta dalla disposizione. Il trasferimento di una persona detenuta in virtù dell'articolo 3 è possibile unicamente nella fase dell'istruzione che precede la sentenza. La disposizione si applica sia ai cittadini degli Stati contraenti sia a quelli di altri Paesi.

L'art. 4 è relativo alle vie di comunicazione e prevede che le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedita per la stessa via. Si prevede, altresì, la possibilità di scambi diretti per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità amministrative, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. La via diretta è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per le domande di estratti del casellario giudiziale (paragrafi 4 – 6). In casi urgenti, la trasmissione può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol, paragrafo 7). Il paragrafo 9 prevede la possibilità di ricorrere a mezzi moderni di telecomunicazione per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni, stabilendo altresì che l'autorità richiedente sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, l'originale della domanda o del documento trasmesso, come pure una traccia scritta della trasmissione. Viene fatto salvo di diritto di ogni Stato di dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

L'art. 5 prevede una nuova regolamentazione in materia di **spese**, mantenendo il principio di gratuità dell'assistenza giudiziaria. Una deroga a tale principio è prevista nel caso di spese relative a periti, trasferimento di persone detenute nonché di spese importanti o straordinarie, nel qual caso le Parti sono invitate a convenirne in anticipo la suddivisione. Lo Stato richiedente deve altresì assumersi tutti i costi legati alle videoconferenze, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

L'art. 6 concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti.

L'art. 7 prevede l'esecuzione differita delle domande, permettendo non soltanto di rifiutare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.

L'art. 8 è relativo alla **procedura** e attenua leggermente il principio previsto dall'articolo 3 della Convenzione che stabilisce che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto. La nuova norma prevede che lo Stato richiesto, in determinati casi, debba rispettare le modalità della procedura estera per eseguire una domanda di assistenza giudiziaria.

L'applicazione del diritto procedurale estero è limitata: la formalità richiesta dallo Stato richiedente deve basarsi su una disposizione giuridica interna e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Inoltre, tale disposizione può essere invocata soltanto nella misura in cui il Secondo Protocollo addizionale non preveda espressamente che una domanda debba essere eseguita conformemente alla legislazione dello Stato richiesto. Ciò è il caso, ad esempio, per la consegna sorvegliata (articolo 18, paragrafo 3).

L'art. 9 tratta delle **audizioni in videoconferenza** fissandone le regole relativamente alle domande di audizione e allo svolgimento delle stesse. L'articolo si applica generalmente alle audizioni di periti e testimoni e, tuttavia, può essere applicato, nel rispetto delle condizioni particolari di cui al paragrafo 8, anche alle audizioni di accusati o imputati. L'audizione in videoconferenza deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto e garantire i diritti procedurali elementari. E' previsto che l'Autorità giudiziaria rediga un verbale dell'audizione e lo trasmetta allo Stato richiedente. Il paragrafo 7 dispone che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona si rifiuti di testimoniare o renda una falsa deposizione, lo Stato in cui si trova tale persona deve avere la possibilità di trattarla come sarebbe trattata se fosse comparsa a un'audizione nel quadro di un procedimento nazionale. Le Parti possono, con una dichiarazione trasmessa al Segretario generale del CdE, dichiarare di non ammettere l'audizione mediante videoconferenza di un accusato o imputato.

L'art. 10 prevede l'audizione mediante **conferenza telefonica** limitatamente a testimoni e periti e con il consenso di questi. Tale audizione, inoltre, deve essere prevista dal diritto nazionale dello Stato richiedente e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.

L'art. 11 stabilisce che lo **scambio di informazioni** previsto nell'ambito del riciclaggio di denaro sporco diventa una norma di diritto generale applicabile a tutti i tipi di reati. La norma conferisce alle Autorità competenti la possibilità di trasmettere, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale.

L'art. 12 estende ai **beni provenienti da reato**, la **possibilità di consegna**, prevista all'art. 3 della Convenzione per gli oggetti a scopo probatorio. Tali oggetti sequestrati nello Stato richiesto e frutto di reati potranno essere messi a disposizione dello Stato richiedente ai fini della loro restituzione al legittimo proprietario.

L'art. 13 prevede il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della parte richiesta. Tale trasferimento presuppone un accordo tra le autorità competenti delle due Parti e la possibilità da parte di uno Stato di chiedere il consenso della persona richiesta.

L'art. 14. Comparsa personale delle persone condannate e trasferite. Applicando la **Convenzione del CdE del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate**, è emersa la mancanza di disposizioni che disciplinino il caso in cui, mentre una persona condannata sconta nel proprio Paese d'origine la pena pronunciata all'estero, nel Paese che ha pronunciato la condanna si apre un processo di revisione della sentenza per il quale è richiesta la comparsa personale della persona interessata. Per colmare tale lacuna, l'articolo in esame stabilisce che gli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza.

L'art. 15 stabilisce che tutti i documenti devono essere notificati in lingua originale, tuttavia se l'Autorità che ha redatto il documento ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, deve tradurre il documento o almeno le sue parti più importanti. Inoltre se la notifica è effettuata per il tramite delle Autorità dello Stato richiesto, l'autorità che lo ha compilato dovrà corredarlo di una breve informazione sul suo contenuto in una delle lingue dello Stato richiesto.

L'art. 16 prevede la **notifica a mezzo posta** al fine di semplificare la notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie a destinatari che si trovano in un altro Paese, in particolare per atti di minore importanza (come multe per infrazioni al codice della strada).

L'art. 17 è relativo alla **osservazione transfrontaliera** e riprende quasi intera-mente l'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, estendendone, tuttavia, il campo d'applicazione alle persone nei confronti delle quali ci sono seri motivi di credere che possano portare all'identificazione o alla localizzazione di una persona ricercata. Inoltre, sono stati aggiunti alla lista dei reati il traffico di stranieri e l'abuso sessuale di fanciulli. Per **osservazione** s'intende l'osservazione segreta di una persona da parte di un'autorità di polizia durante un periodo prolungato, senza che sia previsto un contatto tra la persona osservata e gli agenti che la osservano.

L'art. 18 riguarda la possibilità di **consegna sorvegliata** e prevede l'impegno di ogni Parte contraente a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dare luogo a estradizione. Le modalità pratiche da seguire per le consegne sorvegliate richiedono una consultazione e una stretta cooperazione tra i servizi e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati.

L'art. 19 è relativo alle **operazioni di infiltrazione** e riguarda esclusivamente le indagini penali condotte da agenti che intervengono segretamente o sotto falsa identità. Entrambe le Parti devono approvare l'intervento nel caso specifico di un agente infiltrato. Lo Stato richiesto ha il diritto di rifiutare la domanda.

L'art. 20 prevede la possibilità di costituire una **squadra investigativa comune**, sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria, che può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra, che sarà rivolta a un obiettivo preciso, può essere formata da più stati e sarà costituita nello Stato in cui sarà svolta la maggior parte dell'indagine.

La **responsabilità penale e la responsabilità civile dei funzionari** è trattata dagli **articoli 21 e 22**. L'art. 21 stabilisce che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati. L'art. 22 stabilisce che, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione. Tuttavia lo Stato contraente nel cui territorio sono stati causati i danni dovrà provvedere alla riparazione come fossero stati causati da propri funzionari. L'altro Stato dovrà rimborsare integralmente le indennità versate alle vittime e agli aventi diritto.

L'art. 23 consente a uno Stato di richiedere misure **protezione di testimoni** nel quadro di un procedimento penale e prevede che le Autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto debbano convenire misure volte a proteggere le persone interessate.

L'art. 24 stabilisce che, su domanda della parte richiedente, la parte richiesta, conformemente al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisorie al fine di preservare i mezzi probatori di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati (ad esempio il blocco di un conto bancario). La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.

L'art. 25 prevede che la parte richiedente possa chiedere alla parte richiesta la confidenzialità della domanda, purché ciò sia compatibile con la sua esecuzione.

L'art. 26 è relativo alla protezione dei dati personali trasmessi sulla base della Convenzione e dei suoi protocolli.

Gli articoli dal 27 al 35 contengono le disposizioni finali relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010

La Convenzione europea di estradizione è una delle principali basi legali nel campo dell'extradizione. Il campo d'applicazione della Convenzione ingloba tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa più Israele, il Sudafrica e la Corea del Sud.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 è stata uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilaterale. La Convenzione codifica i principi fondamentali del diritto in materia di estradizione, definendo in tal modo le condizioni quadro della consegna forzata a uno Stato richiedente degli individui ricercati ai fini del loro perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.

A metà del 2000, la collaborazione sempre più stretta nel campo del perseguimento penale, in particolare in ambito europeo, ha spinto il Consiglio d'Europa a modernizzare i propri strumenti in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 aprendolo alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010. Il terzo protocollo, entrato in vigore il 1° maggio 2012, è stato ratificato da 21 paesi (di cui 12 paesi membri dell'Unione europea). L'Italia ha firmato il Terzo protocollo il 23 gennaio 2013.

Il Terzo Protocollo crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (art. 1 - 4). Al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità (art. 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'extradizione.

L'art. 1 introduce l'obbligo delle Parti di estradare reciprocamente gli individui ricercati secondo la procedura semplificata, a condizione che la parte richiesta e la persona interessata acconsentano all'applicazione della procedura.

L'art. 2, relativo all'avvio della procedura, prevede che se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio la procedura di estradizione semplificata non è subordinata alla richiesta formale di estradizione, ma sono sufficienti le informazioni richieste, comunicate dalla parte

richiedente (par. 1). Se le informazioni richieste sono considerate insufficienti, la parte richiedente può - inderoga - richiedere informazioni complementari.

L'art. 3 prevede l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi dell'arresto e la possibilità dell'applicazione della procedura semplificata.

L'art. 4 disciplina i requisiti formali per la validità del consenso all'estradizione semplificata e della rinuncia alla regola della specialità.

L'art. 5 riguarda la rinuncia alla "regola della specialità" che stabilisce che l'individuo consegnato non può essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione.

L'art. 6 riguarda le notificazioni in caso di arresto provvisorio e prevede che lo Stato richiesto deve comunicare al più presto allo Stato richiedente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto della persona perseguita penalmente se questa persona ha dato il suo consenso all'estradizione. Stabilisce inoltre che, nel caso lo Stato richiesto decida di non procedere all'estradizione semplificata, nonostante il consenso dell'interessato, deve darne tempestiva comunicazione allo Stato richiedente.

L'art. 7, al fine di snellire ulteriormente le procedure, stabilisce nel caso una persona perseguita decida di consentire all'estradizione semplificata, lo Stato richiesto deve decidere in merito all'estradizione entro venti giorni dal consenso dell'interessato e darne notifica allo Stato richiedente.

L'art. 8 prevede che le comunicazioni previste possano essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo da consentire alle Parti la verifica della sua autenticità, sia per il tramite dell'INTERPOL. La Parte può sempre essere richiesta di fornire l'originale o una copia certificata conforme degli atti di estradizione. In tale ambito va menzionata in particolare l'iniziativa e-Extradition con cui l'INTERPOL intende fornire agli Stati uno strumento per la trasmissione sicura e autenticabile per via elettronica degli atti di estradizione.

L'art. 9 stabilisce che l'individuo estradato debba essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

L'art. 10 nel caso l'individuo ricercato dia il proprio consenso all'estradizione semplificata dopo la scadenza del termine di dieci giorni, previsto all'articolo 6 del presente Protocollo, e la parte richiedente non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione, la Parte richiedente applicherà la procedura di estradizione semplificata.

L'art. 11 prevede che relativamente la domanda di transito della persona perseguita attraverso il territorio di una parte terza conterrà soltanto le informazioni previste per la procedura semplificata. La Parte cui è richiesto di concedere il transito potrà richiedere informazioni complementari, se quelle fornitesiano ritenute insufficienti.

Gli articoli da 12 a 19 contengono le disposizioni finali, relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Quarto Protocollo addizionale il 13 giugno 2012, aprendolo alla firma per gli Stati membri della Convenzione il 20 settembre 2012. Il Protocollo è entrato in vigore il 1° giugno 2014. L'Italia ha firmato il 23 gennaio 2013. Allo stato attuale 10 Stati hanno proceduto alla ratifica del Quarto Protocollo.

Il Quarto Protocollo emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

In particolare, le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'estradizione (art. 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (art. 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (art. 3), sulla riestradizione (art. 4) e sul transito (art. 5) vengono adeguate alle odierne esigenze. In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a certe condizioni, di trasmettere domanda e atti di estradizione per via elettronica (art. 6) al fine di facilitare il lavoro delle autorità coinvolte e aumentare la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

L'art. 1, relativo alla **prescrizione**, modifica le norme previste all'articolo 10 della Convenzione e stabilisce che la prescrizione può impedire l'estradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente (paragrafo 1). Ai sensi del paragrafo 2, l'estradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto. Con questa disposizione il Quarto Protocollo addizionale recepisce gli sviluppi intervenuti negli accordi

multilaterali e bilaterali di estradizione di numerosi Stati. La disciplina prevista dai paragrafi 1 e 2 può, tuttavia, essere oggetto di una riserva. Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), è possibile formulare una riserva generale con riferimento a tutti i reati sui quali lo Stato richiesto ha esso stesso giurisdizione penale.

L'art. 2 innova la normativa vigente e stabilisce che le **domande di estradizione** non devono più essere presentate esclusivamente per via diplomatica o attraverso i ministeri della giustizia. Ogni parte che intenda designare un'Autorità competente diversa dal ministero della giustizia notifichera al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria autorità competente. La nuova norma tiene conto del fatto che in alcuni Stati contraenti non è il Ministero di giustizia a presentare o ricevere le domande di estradizione, bensì un'altra autorità, ad esempio la procura generale.

L'art. 3 modifica la **regola della specialità** prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'extradizione (cosiddetta « domanda suppletiva »). La funzione del paragrafo 1 consiste soprattutto nell'introdurre termini o rafforzare i termini vigenti affinché si possa rapidamente chiarire se la regola della specialità può essere eventualmente infranta e se lo Stato in cui un individuo è stato estradato può avviare un procedimento penale nei confronti di tale individuo anche per altri reati. Il paragrafo 2, lettera a), stabilisce, inoltre, che la regola della specialità non impedisce che nello Stato richiedente vengano condotti accertamenti nei confronti dell'extradato se tali accertamenti non limitano la sua libertà personale.

Di particolare interesse è il paragrafo 3, introdotto nel Protocollo per evitare lacune nel perseguimento penale in determinate situazioni. In virtù di questo paragrafo, una Parte contraente può, mediante dichiarazione, consentire che la Parte richiedente contravvenga alla regola della specialità e limiti la libertà dell'individuo perseguito. La possibilità di limitare la libertà dell'individuo perseguito presuppone la reciprocità: la controparte deve a sua volta avere formulato un'analoga dichiarazione. Inoltre la Parte richiedente deve, contestualmente all'ordine di limitazione della libertà o successivamente, presentare alla Parte richiesta una domanda suppletiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e quest'ultima deve averne a sua volta confermata la ricezione. Questa norma è concepita per disciplinare la seguente situazione: uno Stato chiede l'extradizione di un individuo per perseguirlo per un determinato reato. L'individuo viene consegnato e viene condotta un'inchiesta penale. Nel corso dell'inchiesta i sospetti iniziali non vengono corroborati, ma emergono comunque prove del coinvolgimento dell'extradato in un altro reato, anche più grave. Per non violare la regola della specialità, l'extradato dovrebbe, quindi, essere scarcerato prima che lo Stato richiesto abbia la possibilità di acconsentire all'estensione dell'inchiesta penale per questa nuova fattispecie. Di conseguenza, l'individuo perseguito potrebbe sottrarsi con la fuga a un nuovo procedimento penale. La norma introdotta al paragrafo 3 permette di eliminare questo rischio: l'extradato può essere trattenuto in arresto se la Parte richiedente presenta direttamente una domanda suppletiva per la nuova fattispecie. Il paragrafo 4 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, ai sensi del quale se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'extradizione.

L'art. 4 stabilisce che la Parte richiesta debba decidere nel termine di novanta giorni se consentire la **riextradizione** dell'extradato verso uno Stato terzo.

L'articolo 5 novella le disposizioni relative al **transito** e stabilisce che vada in linea di principio consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che l'extradizione non si basi su un reato considerato dalla parte richiesta di natura politica o militare. Il paragrafo 2 descrive il contenuto di una domanda di transito. I paragrafi 3 e 4 disciplinano questioni di applicazione che possono sorgere nell'ambito del transito. Il paragrafo 5 consente comunque di emettere su questa disposizione una riserva. Il paragrafo 6 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 21, paragrafo 6, della Convenzione, che vieta il transito attraverso il territorio di uno Stato nel quale i diritti umani dell'extradato potrebbero essere minacciati.

L'art. 6 è relativo ai **canali e mezzi di comunicazione** e prevede che le notificazioni possano effettuarsi per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile in modo da garantirne l'autenticità. In ogni caso la Parte interessata dovrà essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o copia certificata conforme.

Gli articoli da 7 a 15 contengono le consuete disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli **articoli 1 e 2** riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei seguenti Protocolli:

- a. Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;
- b. Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;
- c. Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre

L'**articolo 3** disciplina le dichiarazioni e le riserve. Il Governo, al momento del deposito dello strumento di ratifica, renderà le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del **Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione** e di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della **Convenzione europea di estradizione**, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

In particolare relativamente all'articolo 4, par. 5) del Terzo Protocollo si consideri che l'[articolo 703 del codice di procedura penale](#) consente la rinuncia dell'interessato al principio di specialità, ma dispone l'irrevocabilità della suddetta rinuncia salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia (art. 717, comma 2-*bis*); l'articolo 3 del disegno di legge prevede, pertanto, che sia resa una dichiarazione in merito al suddetto articolo 4, paragrafo 5, del **Terzo Protocollo** che assicuri il coordinamento con le citate disposizioni codicistiche. Relativamente alle dichiarazioni e riserve disciplinate dall'articolo 13, paragrafo 3) del **Quarto Protocollo** una riserva all'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, come modificata dal Protocollo, consente all'Italia di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione.

Con riguardo alla riserva prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione (Transito), appare opportuno, in coerenza con la previsione di consentire il transito «a taluna» delle condizioni per l'estradizione, fare salva la previsione del comma 1-*bis* dell'[articolo 697 del codice di procedura penale](#) (introdotto dal [decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149](#)) in materia di poteri del Ministro della giustizia posti a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, nonché ritagliare un'area di riserva con riguardo alle condizioni indicate dall'articolo 698 del medesimo codice in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o comunque ad atti che violino uno dei diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte.

L'**articolo 4** contiene disposizioni di adeguamento e prevede che gli articoli 18, 19 e 20 del **Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale**, relativi rispettivamente a consegne sorvegliate, operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, trovino applicazione in quanto compatibili con gli articoli del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, relativo a Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

L'**articolo 5** reca a copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dalle **spese di missione** di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del **Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)**, valutati in **euro 58.311 annui** a decorrere dall'anno 2019, e dalle **rimanenti spese** di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro **16.750 annui** a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle **spese di missione** di cui all'articolo 9 del **Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)**, e all'articolo 4 del **Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)**, valutati in euro **27.382 annui** a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro **4.000 annui** a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 6** infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica che contiene **un'analitica quantificazione degli oneri complessivi da porre a carico del bilancio dello stato per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 pari a 136.443 euro, di cui 85.693 euro aventi natura di oneri valutati e 20.750 euro di oneri autorizzati**. L'Analisi tecnico normativa che accompagna il documento precisa che le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.